

PSR 2014-2020 REGIONE TOSCANA

SCHEMA DI MISURA 21

Art. 39 *ter* del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dal Reg. Ue 2020/872

“Exceptional temporary relief to farmers and SMEs active in processing, marketing and/or development of agricultural products particularly affected by the COVID-19 crisis”

“Eccezionale aiuto temporaneo per gli agricoltori e le PMI operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19”

a) Base giuridica

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii;
- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- nel Reg. Delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 e ss.mm.ii;
- nel Regolamento di esecuzione n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii;
- nel Regolamento di esecuzione n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii;
- nel Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii;
- nel Reg. Ue n. 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

b) Descrizione generale

La presente misura intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore:

- le aziende agricole che operano nella diversificazione delle attività, quali l'agriturismo e le fattorie didattiche che hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19;
- il settore della trasformazione dei prodotti floricoli e il settore della trasformazione dei prodotti lattieri caseari che hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19.

In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali.

c) Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

- 21.1 Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19
- 21.2 Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpito dalla crisi COVID-19
- 21.3 Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpito dalla crisi COVID-19

M21.1 "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19"

Tipologia di intervento:

Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19

1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

La Toscana è la Regione italiana con il più alto numero di agriturismi: 5.033 aziende e 80 mila posti letto (si veda tavola 1), una media nel 2018 di quasi 900 mila arrivi all'anno e un fatturato di 140 milioni di euro all'anno.

Tra il 23 e il 25 febbraio, data dell'emanazione dei primi Dpcm, sono state il 100% le prenotazioni cancellate in tutti gli agriturismi toscani. La quarantena ha causato le zero presenze anche nei ponti del 25 aprile e del primo maggio, che solitamente davano il via alla stagione turistica. Oltre al calo della domanda interna, si assiste al crollo del turismo internazionale con gli stranieri che rappresentano una quota considerevole delle prenotazioni.

Persa la primavera, con le prenotazioni per la Pasqua e i ponti già cancellati, per gli agriturismi toscani è a rischio anche la stagione estiva. Per le aziende agricole la ricettività è una importante integrazione di reddito. Alle perdite dovute ai pernottamenti cancellati, si somma anche il mancato introito per tutte le attività collaterali: degustazioni, pasti, eventi, visite, attività nelle fattorie didattiche.

Le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche toscane necessitano di un intervento diretto e semplificato per far ripartire il settore. L'agricoltura toscana ha bisogno di una robusta iniezione di liquidità perché l'emergenza Covid-19, che pure sta confermando il valore strategico del settore agrituristico, ha reso quest'ultimo estraneamente fragile.

Province	Aziende	Nuove	Cessate	Posti letto
Massa Carrara	97	10	0	1.076
Lucca	216	18	2	2.340
Pistoia	213	8	4	2.117
Firenze	707	26	6	13.617
Livorno	339	18	3	5.281
Pisa	495	12	6	8.241
Arezzo	638	30	12	9.904
Siena	1.203	45	11	20.370
Grosseto	1.089	38	5	16.582
Prato	36	2	1	495
Toscana	5.033	207	50	80.023

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni e alle funzioni in materia ambientale.Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica toscana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche ha comportato un grave danno per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

2. Tipo di sostegno

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

3. Collegamenti con altre normative

Reg. Ue n. 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Legge regionale n. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii.

Regolamento di attuazione della l.r. 23 giugno 2003, n.30 - DPGR n.46/r del 3/8/2004 e ss.mm.ii.

Delibera n. 476 del 24/5/2016 per il calcolo dell'attività agricola e successivo decreto dirigenziale n. 877 del 24-01-2020: aggiornamento 2020 dell'atto di riferimento per le Codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro per ettaro/coltura o capo allevato, per IAP e Agriturismo.

DD 5802 del 1 dicembre 2015 "Manuale d'uso grafico per l'utilizzo del logo identificativo "Rete delle fattorie didattiche della Toscana" e disciplinare per l'iscrizione delle aziende nell'elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Toscana".

4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese, sezione speciale aziende agricole.

5. Costi ammissibili

La sottomisura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo o delle fattorie didattiche alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020, ovvero devono aver presentato la relativa Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o variazione al SUAP (Sportello Unico Sportello per le Attività Produttive) di riferimento non più tardi del 31 gennaio 2020.

Le aziende beneficiarie devono aver presentato sul sistema informativo di Artea un piano colturale grafico nell'annualità 2019, ovvero al 31 dicembre 2019; nel caso di azienda che si è costituita successivamente al 31/12/2019 il piano colturale grafico deve essere presentato entro il 31 gennaio 2020.

7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non vengono fissati criteri di selezione, pertanto tale sottomisura beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base dei seguenti criteri:

- A. Aziende agrituristiche che esercitano tutte le seguenti attività: pernottamento, somministrazione pasti, degustazione e attività sociale e di servizio per le comunità locali e/o fattoria didattica = fino ad un massimo di € 7000.
- B. Aziende agrituristiche che esercitano tutte le seguenti attività: pernottamento, somministrazione pasti e degustazione = fino ad un massimo di € 5000.
- C. Aziende agrituristiche che esercitano una o due tra le seguenti attività: pernottamento, somministrazione pasti, degustazione = fino ad un massimo di € 3000.
- D. Aziende agrituristiche che esercitano la sola attività sociale e di servizio per le comunità locali o aziende agricole/agrituristiche che esercitano la sola attività di fattoria didattica = fino ad un massimo di € 2000.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta verrà effettuata una riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande pervenute.

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica si erogherà un unico pagamento.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi del Reg. Ue 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

M 21.2 Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpite dalla crisi COVID-19

1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che sta colpendo in modo particolare il settore lattiero caseario toscano.

La regione Toscana detiene un patrimonio zootecnico da latte (ovicaprino, bovino e bufalino) che ammonta a circa 280.000 capi ovini e caprini da latte e circa 16.300 capi bovini e bufalini da latte e, per quanto riguarda il patrimonio ovicaprino da latte, si colloca al terzo posto in Italia per consistenza di capi ovicaprini, mentre l'allevamento bovino da latte risulta minoritario ma si concentra prevalentemente in due aree territoriali (Mugello in provincia di Firenze e provincia di Grosseto), rappresentando una significativa attività per questi territori rurali.

Il settore da latte toscano conta circa 1200 aziende di cui l'84% di ovicaprini da latte. La produzione totale di latte (vaccino/bufalino e ovino/caprino) toscana è stimata in circa 110.000 tonnellate di cui poco più del 50%, proveniente dagli allevamenti ovini e caprini, è destinato alla produzione di formaggi mentre la produzione di latte vaccino è destinata prevalentemente al latte alimentare, e contribuisce con una minor quota alla produzione di formaggi, insieme alle produzioni di nicchia a base di latte bufalino.

Si tratta dunque di un comparto assai significativo per l'economia delle zone rurali, oltre a rappresentare un rilevante presidio socio-economico e ambientale dei territori toscani che peraltro ha subito una contrazione dal 2010, sia come numero di aziende che come numero di capi.

Oltre il 50 % del latte prodotto è destinato alle produzioni lattiero casearie rappresentate prevalentemente da formaggi per la maggior parte di latte ovicaprino o misti (latte ovino e/o caprino e vaccino). Il settore lattiero caseario toscano ha subito forti ripercussioni a causa dell'epidemia COVID -19 soprattutto legate alla mancata domanda del canale Horeca ed al contemporaneo blocco dell'export.

L'emergenza sanitaria Covid-19, determinando un rallentamento degli scambi commerciali, ha generato delle eccedenze proprio nel periodo di maggiore produzione, soprattutto per le produzioni di latte da ovini e caprini, invertendo bruscamente la dinamica di mercato osservata fino ai primi mesi del 2020.

Con la chiusura del canale Horeca sono stati colpiti soprattutto i prodotti freschi, inducendo i caseifici a dirottare molto più latte verso i formaggi stagionati. D'altro canto la corsa all'accaparramento di prodotti alimentari da parte delle famiglie italiane che ha incrementato le vendite di lattiero caseari presso la GDO (+27% rispetto all'anno precedente), in particolare per i prodotti caratterizzati da una maggiore conservabilità come il latte Uht e i formaggi stagionati, non è stata in grado, di compensare la chiusura di ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, cui sono prevalentemente indirizzati prodotti freschi e materie grasse.

Le restrizioni sanitarie hanno accelerato la flessione dei prezzi dei formaggi, con variazioni negative fino a due cifre rispetto a un anno fa. Tuttora la situazione del mercato lattiero caseario sia regionale che nazionale continua a essere particolarmente critica. Prosegue l'erosione dei listini per i formaggi a denominazione, anche in considerazione della produzione realizzata nei mesi primaverili (e delle scorte accumulate a seguito

dell'azzeramento delle vendite nel canale Horeca nei mesi di marzo e aprile) che hanno comportato ripercussioni anche sul prezzo del latte alla stalla.

L'esordio del 2020 per le esportazioni di formaggi era stato molto positivo (a livello nazionale +11% in volume e +12% in valore rispetto al bimestre gennaio-febbraio 2019), ma i risultati finali dell'annata si preannunciano fortemente compromessi dalle difficoltà logistiche, dal protrarsi della chiusura della ristorazione all'estero, cui è prevalentemente indirizzato il made in Italy agroalimentare, e dalla gravità della crisi economica che andrà a impattare soprattutto sui prodotti a elevato valore aggiunto, come i formaggi, soprattutto quelli a denominazione protetta.

La sopravvivenza del settore lattiero caseario regionale, e quindi di tutti i segmenti economici che lo compongono, dipende fortemente dalla tenuta delle imprese di trasformazione del latte che può garantire, di conseguenza, anche il mantenimento del segmento a monte, rappresentato dalle imprese agro zootecniche di produzione del latte che sono determinanti per la loro funzione sociale e ambientale di presidio del territorio in aree marginali e svantaggiate, in cui altrimenti non sarebbero possibili altre attività produttive.

La Legge regionale n. 28 del 5 maggio 2020 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022", art. 9 "Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino", prevede un sostegno alla produzione, mentre la sottomisura in oggetto prevede il sostegno alla trasformazione, al fine di completare gli interventi a sostegno dell'intera filiera.

Al fine dunque di preservare il tessuto economico e produttivo del settore lattiero caseario toscano, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività alle imprese di trasformazione del latte operanti nel territorio regionale.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 3A.

2. Tipo di sostegno

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle PMI beneficiarie.

3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

L.R. 28 del 5 maggio 2020 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022", art. 9 "Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino".

4. Beneficiari

PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari con sede operativa in Toscana e che non sono produttori primari.

5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

- a. il sostegno è concesso alle PMI che operano in attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato appartenenti al settore di intervento "Latte", che non operano nella produzione primaria;
- b. il beneficiario deve essere in attività, ovvero non deve aver cessato l'attività al momento della presentazione della domanda di sostegno.

7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non vengono fissati criteri di selezione, pertanto tale sottomisura beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del sostegno erogabile, una tantum, non supera 50.000 EUR per PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari. Nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta verrà effettuata una riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande pervenute. Il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita nel periodo marzo-maggio 2020 in confronto al medesimo periodo del 2019.

M21.3 Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nel settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpite dalla crisi COVID-19

1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore del florovivaismo riveste a tutt'oggi una grande importanza nell'ambito del panorama agricolo italiano, risulta essere un settore sano che da solo vale un terzo del fatturato agricolo toscano e il 5% del Pil agricolo nazionale. La sua crescita negli anni è stata determinata dal particolare dinamismo che caratterizza il comparto e dalla sua capacità di evoluzione in modo proporzionale alla crescita delle diverse economie internazionali, al continuo adeguamento tecnologico, alla scelta di investire in nuove tecniche di produzione ed alla particolare attenzione all'evoluzione estetico-qualitativa della domanda. Le regioni più vocate per i fiori recisi e le fronde sono la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Il florovivaismo toscano grazie alla notevole varietà offerta può soddisfare una domanda estremamente diversificata del consumatore. La Toscana infatti con il 15% della produzione lorda vendibile (plv) florovivaistica nazionale, risulta dunque essere la prima regione d'Italia per la produzione complessiva di fiori e piante ornamentali, e il florovivaismo rappresenta circa il 30% della plv dell'intero settore agricolo regionale. Il settore da solo vale 900 milioni di euro l'anno con 3.313 imprese e che con soli 6.500 ettari

(lo 0,9% della Superficie agricola utilizzabile regionale) vale un terzo del fatturato agricolo di tutta la Toscana. Dai dati risultanti dal piano colturale grafico gestito da ARTEA risulta che le imprese operanti nel settore floricolo in Toscana sono circa 1.200, mentre la superficie destinata al florovivaismo risulta di circa ettari 2.132. La realtà florovivaistica toscana odierna ha riunito tutte le sue componenti essenziali in due distretti rurali riconosciuti ufficialmente dalla Regione Toscana con legge regionale: il distretto vivaistico ornamentale di Pistoia e il distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia.

Il settore floricolo della Toscana è stato investito dalle gravi problematiche derivanti dalla necessità di affrontare l'emergenza Covid 19, in particolare per le disposizioni riguardanti le forti limitazioni alla circolazione delle persone che hanno decretato un fermo dei mercati ed una interruzione quasi totale delle vendite con danni enormi per l'intero comparto, anche della trasformazione. Le diverse produzioni del settore (piante in vaso, fiori recisi, piante annuali ecc.) non sono beni primari e pertanto, direttamente o indirettamente, hanno subito la sostanziale chiusura dei punti vendita e dei possibili sbocchi di mercato, con perdite sostanziali anche per le fasi successive di trasformazione. Oltre alle perdite sul mercato interno si sono andate ad aggiungere, col progredire della pandemia a livello mondiale, misure analoghe da parte dei principali Paesi di sbocco delle esportazioni (Europa, Nord America, Medio ed Estremo Oriente) che hanno pesantemente aggravato la situazione. Inoltre, a differenza degli altri comparti agroalimentari, la floricoltura può beneficiare solo in misura parziale dei sussidi e delle integrazioni della Politica Agricola Comune. Questa situazione di crisi si è manifestata proprio nel periodo dell'anno nel quale si concentrano le maggiori fasi di produzione, vendita e trasformazione (fine inverno – inizio primavera), con un blocco della filiera che ha colpito – di conseguenza - in maniera significativa anche i trasformatori floricoli.

La Legge regionale n. 28 del 5 maggio 2020 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022", art. 9 "Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino", prevede un sostegno alla produzione, mentre la sottomisura in oggetto prevede il sostegno alla trasformazione, al fine di completare gli interventi a sostegno dell'intera filiera.

Al fine dunque di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera floricola destinata alla trasformazione, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento un tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 3A.

2. Tipo di sostegno

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle PMI beneficiarie.

3. Collegamenti con altre normative

L.R. 28 del 5 maggio 2020 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022", art. 9 "Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino".

4. Beneficiari

PMI che operano nel settore della trasformazione dei prodotti floricoli con sede operativa in Toscana e che non sono produttori primari.

5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

- a. Il sostegno è concesso alle PMI che operano in attività di trasformazione dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato appartenenti al settore di intervento "prodotti della floricoltura", che non operano nella produzione primaria;
- b. il beneficiario deve essere in attività, ovvero non deve aver cessato l'attività al momento della presentazione della domanda di sostegno.

7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non vengono fissati criteri di selezione, pertanto tale sottomisura beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del sostegno erogabile, una tantum, non supera 50.000 EUR per PMI. Nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta verrà effettuata una riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande pervenute. Il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita nel periodo marzo-aprile 2020 in confronto al medesimo periodo del 2019.

d) Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

d.1 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Con riferimento alla misura 21.1, non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

Si è comunque valutato il rischio di sovra-compensazione sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismo censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Per quanto riguarda la cumulabilità, con riferimento alla M21.1, al momento della concessione, l'aiuto alla singola azienda sarà registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). L'aiuto registrato andrà dunque a sommarsi a tutti gli eventuali altri aiuti concessi alla stessa azienda, garantendo così il rispetto del massimale previsto dalla normativa vigente e il rispetto delle regole di non cumulabilità.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Si precisa che con il D.M 3 giugno 2014 è stato istituito il repertorio nazionale dell'agriturismo che raccoglie le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all'esercizio dell'attività agrituristica sul territorio nazionale e le cui informazioni sono fornite ed aggiornate attraverso le comunicazioni delle Regioni e Province Autonome al MIPAAF. La Regione Toscana al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 28 "Archivio regionale delle aziende agrituristiche" e dall' art. 22-quinquies "Elenco delle fattorie didattiche" della l.r. 30/2003, nonché rispondere a quanto richiesto dal D.M. sopracitato, ha attivato uno scambio dati tra la piattaforma informatica dell'organismo pagatore regionale di Artea (competente per la parte relativa al fascicolo Aziendale Agricolo istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende, nonché competente se ricorre il caso per il ricevimento della DUA Agrituristica finalizzata alla dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica) e la piattaforma informatica dei SUAP delle amministrazioni comunali regionali (competenti al ricevimento della Segnalazione Certificata Inizio Attività Agrituristica e le relative variazioni), finalizzato alla raccolta dati per la tenuta dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche. Gli elenchi generati dall'interscambio dati sono tenuti da ARTEA e saranno utilizzati per il controllo amministrativo dei soggetti beneficiari.

Al 100% dei controlli amministrativi verrà comunque affiancata una verifica a campione sulle domande presentate. La verifica sarà aumentata qualora i controlli rilevino inadempienze significative.

In relazione al settore lattiero caseario, in base alle rilevazioni condotte a livello nazionale, nei mesi di marzo-maggio si stima una riduzione del fatturato del settore pari a 400 milioni di euro (fonte Assolatte). Rapportando tale valore al numero complessivo delle imprese del settore lattiero caseario (fonte ISTAT) che risultano pari a circa 3400, si stima una perdita di fatturato di circa 120.000 euro ad azienda. Anche per questo settore pur trattandosi di dati generali il valore stimato della perdita di fatturato si attesta su un ordine di grandezza superiore rispetto al massimale di aiuto erogabile per impresa pari a euro 50.000,00 previsto dalla misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura

risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Le sopra esposte considerazioni in termini di perdita di fatturato e crisi del settore a seguito dell'emergenza, hanno sostanzialmente validità anche per il settore della trasformazione floricola. Anche per la sottomisura 21.3 il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità attraverso la verifica di banche dati amministrative.

In ogni caso, per le sottomisure 21.2 e 21.3, il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita.

Infine, con riferimento alle sottomisure 21.2 e 21.3 non si rileva rischio di sovra-compensazione neanche con gli interventi regionali messi in campo, realizzati in chiave anti-Covid19. La Legge regionale n. 28 del 5 maggio 2020 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022", art. 9 "Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovi-caprino", prevede infatti un sostegno alla produzione o un indennizzo per maggiori costi per la stagionatura dei formaggi DOP del settore ovicaprino, mentre le due sottomisure sopra richiamate prevedono il sostegno alla trasformazione e non alla produzione primaria.

d.2 Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio di errore. Per i settori lattiero caseario e della trasformazione floricola il contributo erogato non potrà comunque essere superiore alla perdita di fatturato subita.

d.3 Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

e) Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento alla sottomisura 21.1 l'importo del sostegno è erogato in base alla tipologia e alla numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole, come previsto al paragrafo 8. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile dalle banche dati sopra citate. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso dalle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Con riferimento alle sottomisure 21.2 e 21.3 l'importo è erogato sulla base di quanto previsto al par. 8, quindi su base forfettaria e in base alla reale perdita di fatturato subita nei periodi indicati, fino ad un massimo di 50.00,00 euro ad impresa beneficiaria e non sono previsti criteri di priorità.

A seguito della presentazione delle domande complessive, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, l'ammontare della sovvenzione potrà essere diminuito proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un aiuto a tutte le imprese la cui domanda risulti ammissibile.

f) Informazioni specifiche della misura

Non pertinente.

